



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

**Direttive applicative della L. n. 120/2020 ai procedimenti  
di variante dei piani per l'assetto idrogeologico  
dell'Autorità di Bacino della Sardegna**

**Allegato alla delibera del Comitato Istituzionale n. 5 del 17.03.2025**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

SOMMARIO

<b>1. PREMESSA E DEFINIZIONI .....</b>	<b>3</b>
<b>2. COMPETENZA ALL'APPROVAZIONE DELLE VARIANTI AL PAI .....</b>	<b>5</b>
<b>3. PROCEDIMENTO DI VARIANTE PUNTUALE AL PAI .....</b>	<b>7</b>
<b>3.a) FASE DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA' .....</b>	<b>7</b>
<b>3.b) FASE ISTRUTTORIA DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' .....</b>	<b>12</b>
<b>3.c) PROPOSTA ISTRUITA DI VARIANTE PUNTUALE AL PAI .....</b>	<b>13</b>
<b>3.d) CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO CONFERENZA OPERATIVA - PARTECIPAZIONE CONSULTAZIONE E OSSERVAZIONE .....</b>	<b>13</b>
<b>3.e) APPROVAZIONE VARIANTE PUNTUALE/AGGIORNAMENTO PAI.....</b>	<b>18</b>
<b>4. PROCEDIMENTO DI VARIANTE GENERALE.....</b>	<b>20</b>
<b>4.a) ISCRIZIONE ALL'ODG DEL COMITATO .....</b>	<b>20</b>
<b>4.b) FASE DELIBERATIVA ED INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA - PUBBLICITA' E TRASPARENZA.....</b>	<b>21</b>
<b>5. VARIANTE PUNTUALE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA.....</b>	<b>21</b>



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

## **1. PREMESSA E DEFINIZIONI**

Con L. n. 120 dell'11 settembre 2020, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, pubblicata nel S.O. della G.U. n. 228 del 14 settembre 2020, sono state introdotte rilevanti misure di semplificazione dei procedimenti di competenza dell'Autorità di Bacino. L'art. 54, modificando l'art. 68 del D.Lgs n. 152/2006, dopo il comma 4 dello stesso, aggiunge i seguenti:

*«4 -bis . Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1.*

*4 -ter . Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4 -bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4 -bis».*

La lettura della norma, immediatamente applicabile anche alle Regioni, introduce una disciplina delle varianti puntuali ai Piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico (PAI), ossia delle modifiche della perimetrazione e/o della classificazione delle aree a pericolosità e rischio, conseguenti a tre fattispecie generali:

- 1) realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio;
- 2) verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico;
- 3) approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo.

Nei casi in parola, la norma assegna al Segretario generale dell'Autorità di Bacino distrettuale la competenza all'approvazione delle citate varianti al PAI, previa intesa con la Regione ed acquisito il parere della Conferenza Operativa.

Le fattispecie di cui ai punti 1) e 2) si ritiene non abbiano necessità di ulteriori specificazioni, trattandosi di ipotesi attualmente disciplinate, nei contenuti, rispettivamente all'art. 37 comma 7 e all'art. 37, comma 3, lett. c) delle NA del PAI. In relazione al punto 3), si ritiene, invece, utile, preliminarmente, definire cosa si intenda per "approfondimenti puntuali" e, per esclusione, quali, invece debbano intendersi come "approfondimenti generali".



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

Dalla relazione ai lavori parlamentari si rilevano le motivazioni della modifica che con il comma 3 dell'art. 54 si apportano all'articolo 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in quanto, nel D.Lgs. 152/2006, non si distingue tra i procedimenti di approvazione di Piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), riferiti ad un'area vasta e quelli relativi a modifiche o aggiornamenti locali, che possono arrivare ad interessare al massimo il territorio di qualche comune.

Mentre nel primo caso la procedura, lunga ed impegnativa, è giustificata dal coinvolgimento di numerosi interessi e stakeholder, nel secondo caso la procedura attualmente prevista dalla norma può comportare ritardi nel tutelare territori che sono risultati interessati da qualche rischio o pericolosità non previsto dal PAI o, al contrario, bloccare lo sviluppo di aree sulle quali, a seguito di approfondimenti conoscitivi o della realizzazione di interventi di difesa del suolo, non risulta essere più presente alcun rischio.

Il legislatore intende, quindi, snellire le procedure di aggiornamento dei PAI, nei casi in cui tale aggiornamento dovrebbe avvenire «in automatico», come, ad esempio, a seguito di un evento calamitoso che ha colpito aree non riconosciute in precedenza a rischio idrogeologico, o a seguito di un intervento di messa in sicurezza di un'area che, pertanto, non presenta più le caratteristiche di rischio che aveva in precedenza, o ancora a seguito di studi di approfondimento dai quali si evince una diversa situazione di rischio e pericolosità cui è sottoposta una determinata area, tenuto conto, in riferimento soprattutto a quest'ultimo caso del fatto che spesso le aree a rischio e pericolosità individuate nei PAI sono state determinate attraverso metodi speditivi, limitando gli studi approfonditi a quelle situazioni già note o in cui era presente una importante esposizione al rischio.

Pertanto con la L.120/2020 si consente al Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale di approvare con proprio atto tutte le modifiche locali della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei PAI, garantendo, al contempo, le adeguate forme di pubblicità all'atto e previo parere della Conferenza Operativa, nella quale sono presenti i rappresentanti delle diverse istituzioni del territorio dell'Autorità distrettuale.

E', pertanto, agevole individuare la *ratio* della norma, tendente ad attribuire al Segretario Generale dell'Autorità la competenza in ordine a tutte quelle situazioni in cui elementi oggettivi di valutazione (la realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio o il verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico) ovvero il coinvolgimento di un numero esiguo di interessi territoriali (approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo - che possono arrivare ad interessare al massimo il territorio di qualche comune) conducono ad escludere ogni margine di discrezionalità amministrativa in capo al soggetto decisore.

Viceversa, l'esigenza di effettuare valutazioni e ponderazioni di contrapposti interessi, pubblici e non, sottesi alla variante al PAI, la presenza di situazioni che impongono l'esercizio di una più ampia discrezionalità amministrativa, suggeriscono il permanere, in capo al Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, della competenza in ordine, perciò a situazioni quali: le procedure di aggiornamento generale del quadro conoscitivo, le varianti di area vasta o relative a bacini estesi, le modifiche normative e l'approvazione di direttive e linee guida di portata generale, gli aggiornamenti degli altri piani regionali di assetto idrogeologico correlati al PAI.

Alla luce di queste considerazioni, si ritiene, pertanto, di dover delineare competenze e procedimenti di variante applicabili alle diverse fattispecie e procedere, quindi, a disciplinare il nuovo procedimento di approvazione delle varianti c.d. "puntuali", di competenza del Segretario Generale dell'Autorità di



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

Bacino.

La portata applicativa del recente dettato normativo di cui all'art. 54 in parola si applica anche alle modifiche delle mappe del PGRA, tenuto conto delle previsioni degli articoli 40 e 41 delle NA del PAI, laddove si dispone che le mappe del PGRA costituiscono integrazione al PAI e sono soggette alle norme di attuazione del PAI e sono conseguentemente modificate a seguito della conclusione delle procedure di variante al PAI.

Si evidenzia che l'attività istruttoria effettuata dagli Uffici regionali sugli studi di assetto idrogeologico relativi all'intero o a parte del territorio si basa esclusivamente sui dati e le informazioni fornite dal proponente, che mantiene l'esclusiva responsabilità in ordine alla veridicità ed attendibilità. Data la natura e contenuti degli studi, la loro approvazione ha valenza di atto di pianificazione e validità alla scala dello studio e i loro contenuti in termini di aree di pericolosità e di rischio e di parametri idrogeologici hanno valenza commisurata alla sola funzione pianificatoria, fermo restando che la eventuale realizzazione di opere o di insediamenti richiederà, anche in presenza di studi di assetto idrogeologico approvati, la redazione di studi di compatibilità o analoghi strumenti, alla scala dell'intervento da realizzare.

Si ritiene utile, per una migliore comprensione della presente Direttiva, fornire la definizione di taluni termini che verranno utilizzati nel prosieguo:

- Ente proponente: Ente Locale competente per territorio e altri soggetti deputati per legge;
- Varianti puntuali al PAI: modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico di cui al punto 2.;
- Varianti generali al PAI: varianti di cui al punto 2. ed ogni altra variante non ricompresa tra quelle puntuali;
- SDS: Servizio Difesa del Suolo Assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni della Direzione Generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna;
- SAB: Servizio Amministrativo del Bilancio della Direzione Generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna;
- Tecnici incaricati: tecnici abilitati in possesso dei requisiti prescritti dalle NA del PAI;
- Proposta di variante: proposta formulata dall'Ente proponente;
- Proposta istruita: proposta di variante sulla quale si è positivamente concluso l'iter istruttorio, trasmessa con nota SDS al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino.

## **2. COMPETENZA ALL'APPROVAZIONE DELLE VARIANTI AL PAI**

Come anticipato in premessa, si distingue tra varianti generali, di competenza del Comitato Istituzionale, e varianti puntuali, di competenza del Segretario Generale, secondo il seguente schema, ferme restando le procedure specifiche, in capo al Comitato, indicate nelle NA del PAI:



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE**

<b>Varianti generali al PAI</b>	a) aggiornamenti generale del Piano di Assetto Idrogeologico relativi all'intero territorio regionale o ai sub bacini del PAI e aggiornamento dei piani regionali di assetto idrogeologico correlati al PAI	<b>Competenza del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino</b>
	b) varianti di area vasta, con approfondimenti del quadro conoscitivo relativi all'intero territorio comunale di 3 o più Comuni	
	c) coinvolgimento di numerosi e rilevanti interessi e stakeholder, con particolare riferimento alla approvazione di quadri complessivi di interventi per la mitigazione del rischio relativi ad aree vaste comunali o subcomunali e di progetti di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico, ad esempio, quelli di cui al comma	
	d) modifiche ed aggiornamenti alle Norme di Attuazione del PAI e predisposizione o aggiornamento di linee guida e direttive	
<b>Varianti generali al PAI</b>	a) realizzazione di singoli interventi collaudati per la mitigazione del rischio	<b>Competenza del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino</b>
	b) verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico e/o dichiarazioni di stato di emergenza ex art. 5 della L. 225/1992	
	c) approfondimenti puntuali o locali del quadro conoscitivo, relativi agli studi comunali di assetto idrogeologico di cui all'art.8 delle NA del PAI di ambiti territoriali subcomunali e comunali (ivi incluso lo studio delle aree limitrofe) o relativi al massimo all'intero territorio di due Comuni e alle relative aree limitrofe	
	d) approfondimenti puntuali o locali del quadro conoscitivo successivi alle verifiche di sicurezza in attuazione delle direttive regionali emanate ai sensi delle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI)	

Si ritiene che la fissazione della soglia relativa al territorio complessivo di massimo due Comuni, ivi incluse le aree limitrofe, sia idonea, ordinariamente, a garantire il rispetto delle finalità della norma, tenuto conto del fatto che maggiore è la superficie interessata, maggiori, di norma, saranno gli interessi territoriali coinvolti e che le valutazioni che il soggetto decisore è chiamato ad effettuare potranno non essere di natura esclusivamente tecnica. Analoga considerazione può essere effettuata in relazione all'approvazione di progetti di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico, come precedentemente individuati, la cui complessità e rilevanza strategica hanno determinato il legislatore nazionale ad affidarne la realizzazione ai Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi della L. n. 164/2014 o di norme di analogo contenuto.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE**

Al fine di garantire la certezza dell'assetto territoriale definito e assicurare stabilità ai Piani Regionali di assetto e governo del territorio, si raccomanda che i Comuni ancora inadempienti presentino lo studio di variante completo ed esteso all'intero territorio e non varianti su singole porzioni del territorio. Si raccomanda, inoltre, che l'utilizzo dello strumento della variante, una volta approvata la variante sull'intero territorio, sia limitato, su motivata richiesta del proponente e ferma restando la insindacabile valutazione dell'Autorità di Bacino, esclusivamente a nuove elaborazioni scientifiche, a eventi calamitosi o altro che abbiano modificato lo stato dei luoghi, alla realizzazione di opere di mitigazione, a varianti urbanistiche generali. Salvi i suddetti casi, si raccomanda di evitare la presentazione di proposte di varianti di aree di modeste estensioni a modifica di precedenti varianti entro due anni dall'approvazione delle precedenti.

**3. PROCEDIMENTO DI VARIANTE PUNTUALE AL PAI**

Definite le tipologie di "varianti puntuali", si esplicitano le fasi procedurali a regime e i termini di svolgimento delle stesse, ai fini di una tempestiva adozione delle varianti e di una maggior garanzia e certezza dell'iter di competenza degli Uffici regionali, anche al fine di soddisfare le finalità delle norme in materia di semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi, stabilendo delle tempistiche, tenuto conto delle azioni finalizzate al recupero dell'arretrato.

Le fasi di svolgimento del procedimento di variante puntuale possono essere così sintetizzate:

- a) verifica delle condizioni di procedibilità
- b) verifica delle condizioni di ammissibilità
- c) istruttoria della proposta di variante puntuale al PAI e trasmissione preposta istruita al Segretario Generale
- d) convocazione e svolgimento conferenza operativa – partecipazione consultazione e osservazione
- e) approvazione variante puntuale;
- f) pubblicità.

Si specifica, che le fasi a) e b), come descritte ai successivi punti 3.a) e 3.b), sono applicabili anche ai procedimenti di variante generale di competenza del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.

Le istanze sono, ordinariamente, istruite in ordine cronologico di arrivo e protocollazione.

**3.a) FASE DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA'**

In questa fase, compito degli Uffici regionali è quello di verificare la presenza della documentazione occorrente per l'effettuazione del successivo iter istruttorio. La mancanza di una delle condizioni di procedibilità, determinerà la conclusione dell'iter e l'archiviazione dell'istanza.

La documentazione deve essere trasmessa, a pena di irricevibilità della stessa, esclusivamente via pec a [pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it](mailto:pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it). Nel caso in cui il volume degli allegati che compongono lo studio sia tale da non permettere la spedizione via pec, il proponente si può avvalere di servizi per il trasferimento di files, anche basati su tecnologie e infrastrutture private, a condizione che, a garanzia della immutabilità, autenticità ed integrità dei documenti trasmessi, siano inviati anche i codici univoci di riconoscibilità (impronte crittografiche basate su funzioni di hash) di ciascuna delle cartelle trasmesse. In questo caso nell'istanza trasmessa via pec e firmata in formato PAdES deve essere riportato il link da cui scaricare la documentazione allegata e le impronte hash relative a ciascuna delle cartelle inviate. Si raccomanda altresì l'impiego di piattaforme di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

trasferimento files che garantiscano la disponibilità della documentazione senza scadenza.

In relazione alle varianti puntuali viene di seguito definita la documentazione obbligatoria (indicata nella tabella seguente con **O**) la cui presenza costituisce condizione di procedibilità:

- A) Istanza dell'Ente proponente**, da presentarsi esclusivamente via pec, da redigersi mediante utilizzo della modulistica approvata con determinazione del Segretario dell'Autorità di Bacino n.196, prot. n. 13302 del 5 dicembre 2024 e successivi aggiornamenti, compilabile al link <https://autoritadibacino.regione.sardegna.it/modulistica/>. Nella proposta di modificazione della perimetrazione e/o classificazione delle aree di pericolosità e rischio, firmata digitalmente in formato Pades dal Responsabile dell'Ufficio competente dell'Ente proponente, deve essere attestato che gli elaborati in formato .pdf/A sono stati generati dai files in formato .shp. Non è ammessa la presentazione di istanza cartacea (**condizione di procedibilità**);
- B) Deliberazione dell'organo/i consiliare/i** di adozione della proposta di variante al PAI e delle misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. n. 45/1989 e ss.mm. e ii.. Dalla adozione della suddetta deliberazione e sino all'approvazione della variante da parte dell'Autorità di bacino, si applicano le misure di salvaguardia di cui al comma 7 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (**condizione di procedibilità**);
- C) I seguenti documenti firmati da entrambi i tecnici incaricati (ingegnere esperto nel settore idraulico o geotecnico e geologo, iscritti nei rispettivi albi professionali, ai sensi dell' art. 8, comma 2 delle NA del PAI) esclusivamente in formato PAdES (condizione di procedibilità)**
- 1) Elenco documenti:**
- a) **Elenco numerato** dei files presentati in formato .pdf/A ed **Elenco numerato** dei files presentati in formato .shp, riportante la corrispondenza di denominazione e numerazione con il relativo file pdf/A. (i files shape devono essere predisposti secondo lo standard di presentazione stabilito nell'allegato 1 alla Circolare n. 1/2019, approvata con la Deliberazione n. 2 del 19 febbraio 2019, revisionata con Determinazione del Segretario Generale n.142 del 30/09/2024) (**condizione di procedibilità**). Al fine di agevolare l'attività di verifica della documentazione tecnica allegata si invita a nominare i files tecnici allegati alla proposta di variante con gli stessi nomi utilizzati nelle tabelle di cui ai successi punti 2) e 3);
- b) **Dichiarazione dei professionisti incaricati** che i files in formato shape indicati nell'elenco numerato, sono quelli utilizzati per generare i corrispondenti strati informativi presenti nei files in formato .pdf/A indicati nel rispettivo elenco numerato (**condizione di procedibilità**).
- 2) Elaborati tecnici dello studio geomorfologico:** in scala 1:10.000 su base DBGT10k ultimo aggiornamento per tutto il territorio comunale e in scala 1:2.000 o in scala dello strumento urbanistico per quanto riguarda il centro abitato o l'area oggetto di studio.  
(O= devono essere obbligatoriamente allegati; E= possono essere eventualmente prodotti o richiesti):



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

<b>Id progressivo</b>	<b>Elaborati Studio Geomorfologico (Tutti gli elaborati devono essere firmati digitalmente in formato pdf/a PAdES da entrambi i tecnici incaricati - art. 8, comma 2 delle NA del PAI)</b>	<b>PDF/A</b>	<b>SHP</b>
1	Relazione illustrativa, contenente idonea motivazione in merito alle modifiche proposte alla pericolosità vigente (in caso di varianti derivanti dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico occorre illustrare l'evento anche con idonea documentazione fotografica)	O	
2	Carta con inquadramento territoriale dell'area di studio	O	O
3	Carta della pericolosità vigente	O	E
4	Carta della pendenza dei versanti	O	E
5	Carta litologica	O	E
6	Carta dell'uso del suolo	O	E
7	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti	O	E
8	Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi	O	E
9	Carta della pericolosità da frana derivante dallo studio di variante proposto	O	O
10	Carta del danno potenziale	O	O
11	Carta del rischio derivante dallo studio di variante proposto	O	O
12	Schede degli interventi di mitigazione del rischio da frana <i>(da presentare qualora ricorra la fattispecie)</i>	O	
13	Carte della pericolosità e del rischio ante e post operam <i>(da presentare in caso di variante a seguito di collaudo di interventi di mitigazione)</i>	O	O
14	Collaudo o certificato di regolare esecuzione <i>(da presentare in caso di variante a seguito di collaudo di interventi di mitigazione)</i>	O	



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

- 3) **Elaborati tecnici dello studio idraulico:** in scala 1:10.000 su base DBGT10k ultimo aggiornamento per tutto il territorio comunale e alla scala 1:2.000 o dello strumento urbanistico per quanto riguarda il centro abitato o l'area oggetto di studio (O=obbligatorio; E=eventuale):

<b>Id progressivo</b>	<b>Elaborati Studio Idraulico (Tutti gli elaborati devono essere firmati digitalmente in formato pdf/a PAdES da entrambi i tecnici incaricati - art. 8, comma 2 delle N.A. del PAI)</b>	<b>PDF/A</b>	<b>SHP</b>
1	Relazione che motiva le modifiche proposte alla pericolosità vigente, analisi storica degli eventi di piena e breve descrizione delle opere esistenti di difesa e di sistemazione idraulica (in caso di varianti a seguito di nuovi eventi di dissesto idrogeologico allegare idonea documentazione fotografica)	O	
2	Carta con inquadramento territoriale dell'area di studio	O	O
3	Carta della pericolosità vigente (PAI, PSFF, aree "Cleopatra", PGRA, altri eventuali studi approvati)	O	E
4	Carta delle aree di pericolosità vigenti derivanti da inondazioni costiere Hi-c ( <i>da presentare qualora l'area in studio riguardi territori costieri</i> )	O	E
5	Carta del reticolo idrografico regionale sulla base della Deliberazione Comitato Istituzionale n. 3 del 30.07.2015, su base cartografica IGM '58-'65	O	E
6	Carta dei bacini idrografici analizzati con indicazione della denominazione delle aste considerate	O	O
7	Carta del Curve Number per ciascun bacino analizzato	O	E
8	Carta riportante le infrastrutture esistenti di attraversamento del reticolo idrografico nonché delle altre opere interferenti, i canali di guardia esistenti e i canali tombati esistenti	O	O
9	Report relativo alle infrastrutture esistenti di attraversamento del reticolo idrografico nonché delle altre opere interferenti, i canali di guardia esistenti e i canali tombati esistenti, con riferimento alle sezioni anagrafiche di cui alle relative Direttive regionali	O	
10	Relazione idrologica	O	



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

11	Relazione idraulica	<input type="radio"/>	
12	Allegato alla relazione idraulica, riportante le risultanze della modellazione idraulica	<input type="radio"/>	
13	Carta della pericolosità idraulica derivante dallo studio di variante proposto, con indicazione delle sezioni studiate e relativi codici identificativi uguali a quelli di cui all'allegato alla relazione idraulica, anche con indicazione cartografica delle fasce di prima salvaguardia di cui all'art. 30-ter delle NA del PAI	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14	Carta delle aree di pericolosità proposta derivanti da inondazioni costiere Hi-c ( <i>da presentare qualora l'area in studio riguardi territori costieri</i> )	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15	Carta del danno potenziale	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16	Carta del rischio idraulico derivante dallo studio di variante proposto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17	Schede interventi di mitigazione del rischio idraulico ( <i>da presentare qualora ricorra la fattispecie</i> )	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18	Carte della pericolosità e del rischio ante e post operam ( <i>da presentare in caso di variante a seguito di collaudo di interventi di mitigazione</i> )	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19	Collaudo o certificato di regolare esecuzione ( <i>da presentare in caso di variante a seguito di collaudo di interventi di mitigazione</i> )	<input type="radio"/>	
20	Le tavole e i file raster dei tiranti, (formato GRID//ASCII) dei livelli idrici in quote assolute, delle velocità della corrente e della vulnerabilità derivanti dalla modellazione 2D, accompagnati dai DTM di base (da presentare qualora ricorra la fattispecie)	<input type="radio"/>	
21	Ulteriori file shp: – sezioni idrauliche dei rispettivi modelli; – asse del tratto di alveo modellato – sezioni di controllo utilizzate, – perimetrazioni ex art.30 ter delle N.A. del PAI, – reticolo idrografico ufficiale ai fini PAI sulla base della		<input type="radio"/>



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

	Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 30.07.2015, integrato con gli elementi idrici rappresentati sulla cartografia IGM '58-'65 ( <i>da presentare qualora la variante sia accompagnata dalla revisione del reticolo idrografico ai sensi delle "Linee guida e indicazioni metodologiche per la corretta individuazione e rappresentazione cartografica del reticolo idrografico ai sensi dell'art.30 ter, comma 6 delle Norme di attuazione del PAI"</i> ) – shp file relativi ai limiti delle aree urbane e periurbane (in caso di modellazione bidimensionale)		
--	--	--	--

Qualora la documentazione non sia completa o sia stata trasmessa con modalità diverse da quelle sopra indicate, gli Uffici SAB procederanno, entro 10 giorni dalla ricezione dell'istanza, all'invio al proponente e, per conoscenza, ad SDS, della comunicazione di improcedibilità, con l'indicazione della documentazione mancante e avviso che l'istanza potrà essere integralmente ripresentata, completa della documentazione mancante, con avvio di nuovo procedimento.

Laddove la documentazione sopra elencata sia completa, gli Uffici SAB ne danno comunicazione agli Uffici SDS.

**3.b) FASE ISTRUTTORIA DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'**

Nella fase istruttoria, finalizzata a verificare che la proposta di variante sia ammissibile per la successiva approvazione, gli Uffici del Servizio Difesa del Suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni (di seguito SDS) procedono alla verifica della corretta predisposizione dello studio, della esaustività e completezza della documentazione presentata come indicata al precedente punto 3.a). Gli Uffici non rispondono della veridicità e oggettività dei dati e delle informazioni di base sui quali fonda la proposta di variante e resterà nell'esclusiva responsabilità del proponente verificare ed attestare l'attendibilità degli stessi.

Si evidenzia che l'istruttoria dovrà essere unitaria considerando sia la parte idraulica che la parte geologica e si presenterà un'unica relazione e unico provvedimento, salvo che non si tratti di una variante relativa alla sola parte idraulica o geologica, ammissibili laddove sia stato già approvato lo studio relativo ad una sola delle due parti ovvero si tratti di nuovi eventi relativi ad una sola di esse.

La fase istruttoria è articolata nei seguenti passaggi, da effettuarsi secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) Verifica della presenza dei prerequisiti dei dati in ingresso nel SISTR-IDT Sistema Informativo Territoriale Regionale e Infrastruttura di Dati Territoriale, di cui alla Circolare 1/2019 precedentemente citata;
- 2) Verifica della corretta identificazione della pericolosità idraulica o da frana ai sensi delle Linee Guida del PAI per l'intero territorio comunale o per l'area oggetto di studio; per la parte idraulica lo studio è esteso all'intero reticolo idrografico regionale di cui alla Deliberazione



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

del C.I. n. 3 del 30.07.2015, anche in considerazione delle previsioni del comma 5 dell'art.30-ter delle N.A. del P.A.I.;

- 3) Verifica della congruità della pericolosità idraulica e da frana lungo i limiti comunali SITR (disponibili sul Geoportale), con l'analisi delle eventuali discrepanze dei risultati ottenuti rispetto alla pianificazione vigente o in fase di istruttoria per territori contermini;
- 4) Analisi delle modifiche della pericolosità vigente rispetto alle nuove previsioni in particolare nel caso di modifiche in diminuzione alle aree o ai livelli di pericolosità.

Si precisa che gli Uffici regionali condurranno l'istruttoria tecnica esclusivamente sulla base dei file .shp individuati come obbligatori ai punti indicati al par. 3.a).

È ammesso il soccorso istruttorio ex art. 6 L. n. 241/1990. Gli Uffici del Servizio Difesa del Suolo, mediante nota inviata via pec all'Ente proponente, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, possono chiedere integrazioni documentali, chiarimenti e/o specificazioni, assegnando un termine per provvedere (non superiore a 90 giorni), commisurato alla natura e complessità delle integrazioni richieste, con preavviso di archiviazione dell'istanza in caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta entro il termine perentorio indicato. Nella medesima nota, si procederà altresì alla comunicazione del nominativo del Responsabile del procedimento ed alla sospensione dei termini sino ad avvenuta ricezione documentazione. Qualora la richiesta non venga ottemperata entro i termini assegnati ovvero abbia riscontro solo parziale o incompleto, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino adotta il provvedimento di archiviazione.

Qualora l'istanza risulti completa ovvero lo diventi a seguito della presentazione delle integrazioni documentali, gli Uffici istruttori SDS procederanno alla predisposizione della relazione istruttoria che dovrà essere firmata dai tecnici istruttori e dal Responsabile del Procedimento nonché dal dirigente competente.

La relazione istruttoria, da concludersi entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza e al netto della sospensione del termine per la ricezione delle eventuali integrazioni documentali formalmente richieste, dovrà dare atto della verifica delle condizioni di procedibilità e ammissibilità dell'istanza.

### **3.c) PROPOSTA ISTRUITA DI VARIANTE PUNTUALE AL PAI**

La relazione istruttoria, unitamente alla nota da sottoscrivere a cura del Segretario Generale di presa d'atto della variante e della successiva convocazione della Conferenza Operativa, è inviata al Segretario Generale con nota del Direttore del SDS. Poiché il Servizio Difesa del Suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, competente all'effettuazione dell'istruttoria delle proposte di variante, è incardinato nella Direzione Generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, articolazione organizzativa della Regione Autonoma, la nota costituirà, al tempo stesso, anche manifestazione dell'intesa da parte della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 68, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii.

La proposta istruita da SDS indica e reca in allegato la documentazione oggetto di consultazione e osservazione, in formato .pdf/A e .shp e l'elenco degli allegati alla proposta di variante, per la pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino, al quale farà rimando l'avviso sul BURAS.

### **3.d) CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO CONFERENZA OPERATIVA - PARTECIPAZIONE CONSULTAZIONE E OSSERVAZIONE**

Il Segretario Generale, di norma entro 10 giorni dalla ricezione della proposta istruita, trasmessa con



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE**

**COMITATO ISTITUZIONALE**

nota SDS, procederà all'apertura della fase di consultazione e osservazione solo in presenza di tutta la documentazione a corredo: 1) relazione istruttoria; 2) nota del Direttore SDS contenente l'intesa da parte della Regione e di trasmissione dell'istruttoria della variante; 3) documentazione allegata in formato .pdf/A e .shp; 4) elenco degli allegati.

Il Segretario Generale procederà a pubblicare la documentazione a corredo sul sito dell'Autorità di Bacino e a far pubblicare l'avviso sul BURAS, con invito a presentare osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse entro il termine di 30 giorni da quest'ultima pubblicazione. Procederà, quindi, con propria nota, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso sul BURAS, a convocare la Conferenza Operativa. La Conferenza, presieduta dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino o suo delegato, con funzioni di coordinatore della conferenza, dovrà svolgersi secondo la disciplina di cui agli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e concludersi, ordinariamente, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURAS dell'avviso di avvio della consultazione e partecipazione, salva la possibilità di prevedere, successivamente in sede di conferenza, un periodo di tempo aggiuntivo.

Verranno invitati a partecipare alla Conferenza Operativa i seguenti Enti e istituzioni:

- Enti proponenti ed enti locali territorialmente limitrofi
- Provincia o Città metropolitana competente per territorio
- Direzione Generale della Protezione Civile – Regione Sardegna
- Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Regione Sardegna
- Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia - Regione Sardegna
- Direzione Generale degli Enti Locali
- Direzione Generale dell'Ambiente - Regione Sardegna
- Direzione Generale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale - Regione Sardegna
- Direzione Generale dell'Industria- Regione Sardegna
- Direzione Generale Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Regione Sardegna

Il Segretario Generale potrà, altresì, invitare a partecipare alla Conferenza Operativa ulteriori enti pubblici statali, regionali o locali.

La mancata partecipazione alla Conferenza Operativa dell'Ente proponente e l'inerzia da parte dello stesso nelle diverse fasi di svolgimento della Conferenza Operativa, determinano l'archiviazione del procedimento, che avverrà con determinazione del Segretario Generale.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURAS dell'avviso di variante al PAI, come istruita da SDS, i soggetti sopra elencati sono invitati a far pervenire all'Autorità di Bacino, i rispettivi pareri di competenza.

Sempre, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURAS dell'avviso di pubblicazione della proposta di variante al PAI, come istruita da SDS, potranno, essere presentate all'Ente proponente osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse.

L'Ente proponente, ricevute le osservazioni dei cittadini e degli stakeholders, procede alla relativa istruttoria, alla sintesi delle stesse ed a formulare obbligatoriamente, le proprie controdeduzioni, da far pervenire, entro i successivi 15 giorni, all'Autorità di Bacino. L'Ente proponente può presentare richiesta motivata di proroga del termine per l'esame delle osservazioni non superiore ad ulteriori 30 giorni con conseguente sospensione del termine di conclusione della Conferenza Operativa.

Le osservazioni costituiscono mero apporto collaborativo dei privati nel procedimento di approvazione della variante al PAI. L'Ente proponente ne valuterà l'accoglimento o il non accoglimento sulla base della documentazione ad esse allegata.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

Le osservazioni devono essere presentate esclusivamente via pec.

Non possono essere esaminate osservazioni di cui non si conosca la provenienza, di cui non sia identificabile l'autore, non intelligibili o prive di attinenza con la proposta in consultazione. Le osservazioni da presentare all'Ente proponente devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a comprova di quanto in esse asserito e dovrà esservi allegata la carta d'identità o altro documento di riconoscimento del sottoscrittore o sottoscritte con firma digitale.

Qualora non pervengano osservazioni l'Ente proponente lo comunica all'Autorità di Bacino.

Nel corso della Conferenza Operativa, sulla base dei pareri ricevuti e delle osservazioni formulate e controdedotte dall'Ente proponente e sottoscritte dai professionisti incaricati di redigere lo studio di variante proposto, si potranno verificare le seguenti situazioni:

- qualora non emerga l'esigenza di procedere a modifica della documentazione (ossia qualora non pervengano osservazioni e i pareri siano tutti favorevoli), il Coordinatore della Conferenza Operativa redige un verbale sintetico di espressione del parere favorevole della Conferenza Operativa, ordinariamente, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURAS dell'avviso relativo alla proposta di variante. Il procedimento si conclude con determinazione del Segretario Generale di approvazione dello studio di variante;
- qualora i pareri espressi dagli Enti in sede di Conferenza Operativa asincrona siano, in tutto o in parte, non favorevoli, la Conferenza Operativa viene indetta in modalità sincrona. I lavori della Conferenza Operativa sincrona si concludono entro 60 giorni decorrenti dalla convocazione. La decisione della Conferenza Operativa sincrona è adottata sulla base delle posizioni prevalenti ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. n. 241/1990. Il procedimento si conclude con determinazione del Segretario Generale di accoglimento totale o parziale o di rigetto dell'istanza sulla base delle risultanze della Conferenza Operativa;
- qualora pervengano osservazioni controdedotte dall'Ente proponente, la Conferenza Operativa viene indetta in modalità sincrona per l'adozione del parere di competenza. I lavori della Conferenza Operativa sincrona si concludono entro 60 giorni decorrenti dalla convocazione. Qualora i lavori della Conferenza Operativa si concludano con parere di accoglimento o rigetto totale o parziale delle osservazioni il Coordinatore chiede all'Ente proponente di integrare gli elaborati tecnici allegati allo studio di variante proposto, con le perimetrazioni conseguenti all'accoglimento delle osservazioni, assegnandogli un termine massimo di 30 giorni per la predisposizione e l'inoltro di quanto richiesto. Il Coordinatore della Conferenza Operativa, verificata la corrispondenza della documentazione presentata dall'Ente proponente trasmette il verbale della Conferenza Operativa al Segretario Generale. Il procedimento si conclude con determinazione del Segretario Generale di accoglimento totale o parziale dell'istanza integrata con le modifiche alle perimetrazioni conseguenti all'accoglimento delle osservazioni, sulla base delle risultanze della Conferenza Operativa.

L'accoglimento di osservazioni che determinano modifiche alla perimetrazione e/o alla classificazione di aree di pericolosità e rischio, sia in aumento che in diminuzione rispetto a quelle oggetto di consultazione pubblica, non comporta la riapertura dei termini per la presentazione di ulteriori osservazioni. Pertanto le osservazioni non devono essere pubblicate.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

Non sono ammesse osservazioni derivanti da nuovi studi idrologici- idraulici di aste fluviali soggette alla disciplina prevista dagli artt. 30 bis e 30 ter NA PAI che non sono state oggetto di studio da parte dell'Ente proponente

Il verbale della Conferenza Operativa asincrona è sottoscritto dal Coordinatore della Conferenza e dall' Ente proponente, quello della Conferenza Operativa sincrona è sottoscritto da tutti gli Enti che hanno partecipato alla/alle riunioni/i.


Il verbale della Conferenza Operativa deve essere tempestivamente acquisito agli atti del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino per i successivi provvedimenti.

Si riassume di seguito il diagramma di flusso della fase procedimentale relativa alla presentazione delle osservazioni ed acquisizione dei pareri e allo svolgimento della Conferenza Operativa:



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE





**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

**3.e) APPROVAZIONE VARIANTE PUNTUALE/AGGIORNAMENTO PAI**

Acquisito il verbale con il parere conclusivo della Conferenza Operativa, il Segretario Generale, con proprio provvedimento:

- laddove il parere sia non favorevole o laddove l'Ente proponente non abbia ottemperato alla richiesta di modifica/integrazione formulata in sede di Conferenza Operativa, disporrà la chiusura del procedimento con determinazione di rigetto. In tal caso, il proponente la variante PAI potrà inoltrare nuova istanza, opportunamente modificata, e il procedimento riprenderà dalla fase 3.a). Nelle more della presentazione della nuova istanza, continueranno ad operare le misure di salvaguardia disposte con la deliberazione del Consiglio Comunale di adozione della proposta di variante;
- laddove il parere sia positivo, assume il provvedimento di approvazione della variante puntuale e, qualora intenda discostarsi da eventuali prescrizioni o rilievi riportati nel verbale, dovrà dar conto dei motivi per i quali intende eventualmente discostarsene o non accoglierli.

Pertanto, l'iter procedimentale potrà concludersi nei seguenti modi:

1. in caso di parere **positivo (favorevole)** della Conferenza Operativa, con determinazione del Segretario Generale di approvazione della variante, da adottarsi entro 10 giorni dal deposito del parere;
2. in caso di parere **negativo (non favorevole)** della Conferenza Operativa, con determinazione del Segretario Generale di rigetto della proposta di variante, da adottarsi entro 10 giorni dal deposito del parere;
3. in caso di **inerzia del proponente** nella predisposizione delle integrazioni richieste dalla Conferenza Operativa, con determinazione del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino di archiviazione della proposta di variante, da trasmettere all'Ente proponente.

La determinazione del Segretario Generale è immediatamente efficace e deve essere resa nota mediante pubblicazione integrale, corredata di tutta la documentazione con essa approvata, sul sito dell'Autorità di Bacino e con avviso sul BURAS. Le determinazioni del Segretario Generale sono, altresì, inviate all'Ente proponente.


La Segreteria tecnica dell'Autorità di Bacino curerà la predisposizione di un registro cronologico delle determinazioni, dei verbali delle Conferenze Operative e delle note di archiviazione.

Si rappresenta di seguito il diagramma di flusso del procedimento di variante puntuale:



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE**





**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

#### **4. PROCEDIMENTO DI VARIANTE GENERALE**

Si ritiene utile descrivere, seppure in sintesi, l'iter di adozione delle varianti generali al PAI con riferimento all'art. 37 comma 2 delle NA del PAI, ossia quelle non rientranti nelle fattispecie di competenza del Segretario Generale e quelle non afferenti ad aggiornamenti complessivi dei piani regionali di assetto idrogeologico correlati al PAI:

- elaborazione e presentazione all'Autorità di bacino della variante da parte dell'ente proponente;
- fase istruttoria;
- deliberazione del Comitato Istituzionale di adozione preliminare;
- indizione, convocazione e svolgimento della conferenza programmatica;
- deliberazione del Comitato Istituzionale di adozione definitiva;
- presa d'atto della variante con deliberazione della Giunta Regionale;
- Decreto del Presidente della Regione di approvazione e successiva pubblicazione sul BURAS. Anche qualora la variante possa qualificarsi come generale, le fasi di verifica delle condizioni di procedibilità e quella istruttoria di verifica delle condizioni di ammissibilità di cui ai punti **3.a) e 3.b)** che precedono sono integralmente applicabili e da svolgersi secondo la sequenza ivi illustrata.

Effettuate le fasi di verifica della procedibilità e dell'ammissibilità, il successivo iter si svolgerà come segue:

##### **4.a) ISCRIZIONE ALL'ODG DEL COMITATO**

Il Segretario Generale, avvalendosi della Segreteria tecnico-operativa, procederà alla gestione delle fasi di convocazione, iscrizione all'ordine del giorno delle proposte e di supporto alla fase deliberante del Comitato Istituzionale, sia in sede di adozione preliminare che in sede di adozione definitiva.

In particolare, la Segreteria procederà:

- 1) alla programmazione e calendarizzazione, preferibilmente su base quadrimestrale delle sedute del Comitato Istituzionale. In alternativa, qualora non sia possibile la calendarizzazione o il rispetto del calendario adottato, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino formula una proposta di data e ora di svolgimento della seduta;
- 2) alla verifica della disponibilità dei membri del Comitato per data ed ora indicate;
- 3) alla predisposizione, protocollazione ed invio della convocazione ai componenti corredata di Ordine del Giorno. Nell'OdG le istanze dovranno essere inserite in ordine di presentazione, in ragione della data di protocollazione della relazione istruttoria predisposta dal Servizio SDS;
- 4) alla pubblicazione di avviso della seduta sul sito dell'Autorità di Bacino, contenente l'OdG della seduta;
- 5) alla verifica/omogeneizzazione formale delle proposte di delibere predisposte dal Servizio SDS sulla base delle relazioni istruttorie;
- 6) alla predisposizione ed all'invio via e-mail a tutti i membri del Comitato dell'OdG e delle proposte di Delibere iscritte all'OdG e degli eventuali allegati alle delibere, nonché, eventualmente, di altra documentazione utile;



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE**

- 7) dopo lo svolgimento della seduta, alla predisposizione ed all'invio via e-mail a tutti i membri del Comitato di una bozza del verbale della seduta. I verbali si intendono approvati se non pervengono osservazioni o integrazioni entro 5 giorni dall'invio e sono sottoscritti dal Segretario Generale e dal Presidente del Comitato.

**4.b) FASE DELIBERATIVA ED INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA -  
PUBBLICITA' E TRASPARENZA**

Nella fase deliberativa e di pubblicità, gli Uffici garantiranno, ciascuno secondo la competenza loro attribuita dagli atti organizzativi, ogni utile supporto e collaborazione al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ed al Comitato Istituzionale, per l'eventuale illustrazione delle proposte di delibera, degli elaborati ad esse allegati, per eventuali approfondimenti o chiarimenti che dovessero essere richiesti e così via.

La Segreteria tecnico-operativa, in particolare, garantirà:

- 1) il supporto al Segretario Generale nella verbalizzazione delle sedute del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino;
- 2) la predisposizione di un registro cronologico con numerazione progressiva su base annuale;
- 3) la formalizzazione delle Deliberazioni (inserimento numero definitivo, elenco presenti ed eventuali modifiche apportate);
- 4) l'acquisizione delle firme digitali del Segretario e del Presidente del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino;
- 5) la pubblicazione delle delibere e dei relativi allegati (elaborati in formato pdf/A e .shp), ivi compresi, per le varianti generali, le Deliberazioni della Giunta Regionale ed i Decreti del Presidente della Giunta Regionale, in formato .pdf/A, sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino nella sezione "Atti" - Avviso di pubblicazione delle Delibere sul sito AdB, sezione "Ultime Notizie".
- 6) la trasmissione al BURAS di un avviso contenente l'elenco delle delibere e determinazioni approvate e il link al sito dell'Autorità di Bacino;
- 7) la predisposizione delle deliberazioni di Giunta di presa d'atto delle varianti generali e la verifica dell'intervenuta adozione;
- 8) la predisposizione dei Decreti da sottoporre alla firma del Presidente della Regione, verificandone l'adozione;
- 9) la predisposizione, su richiesta, dei certificati di partecipazione dei componenti il Comitato e/o acquisizione eventuali richieste di rimborso spese.

**5. VARIANTE PUNTUALE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI  
PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

La LR. n. 45/1989 dispone, all'art. 20, comma 3 e ss, che:

*" 3. Entro gli stessi termini il consiglio comunale adotta lo Studio comunale di assetto idrogeologico, di cui al comma 1, e lo sottopone alla procedura di approvazione da parte del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino di cui all'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici). In attesa dell'adozione dello studio comunale di assetto idrogeologico da parte dell'Autorità di bacino regionale, nelle nuove aree di pericolosità il consiglio comunale prevede, quali misure di salvaguardia di cui al comma 7 dell'articolo 65 del*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

*decreto legislativo n. 152 del 2006, l'applicazione delle relative norme del PAI.*

*4. omissis..*

*5. L'adozione preliminare dello Studio comunale di assetto idrogeologico da parte del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino costituisce l'atto necessario per la prosecuzione dell'iter approvativo del PUC.*

*6. omissis..*

*7. Entro quindici giorni dall'adozione il PUC, corredato della deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino relativa alla adozione preliminare della variante ai sensi dell'articolo 37 delle Norme di attuazione del PAI, del Rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e, qualora necessario, dello Studio di incidenza ambientale, è depositato a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune e presso la sede dell'autorità competente in materia ambientale anche ai fini del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 37 delle Norme di attuazione del PAI. Dell'avvenuta adozione e del deposito è data notizia mediante pubblicazione di un avviso sul BURAS e sul sito internet istituzionale del comune, dell'autorità competente in materia ambientale e della Regione.*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

*8. I piani urbanistici comunali adottati in assenza anche di uno dei sopracitati documenti, nonché della deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino relativa alla adozione preliminare della variante ai sensi dell'articolo 37 delle Norme di attuazione del PAI, sono improcedibili e non possono essere sottoposti alla conferenza di copianificazione di cui al comma 9.”*

La norma, in più passaggi, fa riferimento al Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino quale soggetto competente all'adozione delle varianti (puntuali e generali) in linea con la disciplina previgente alla L. n. 120/2020. Tuttavia, come illustrato in premessa, il laborioso e lungo iter di approvazione delle varianti al PAI ai sensi della normativa previgente rischia sia di bloccare lo sviluppo di aree sulle quali, a seguito di approfondimenti conoscitivi o della realizzazione di interventi di difesa del suolo, non risulta essere più presente alcun rischio, sia di comportare ritardi nel tutelare territori che sono risultati interessati da qualche rischio o pericolosità non previsto dal PAI. Tenuto conto che gran parte delle varianti “puntuali” originano proprio da approfondimenti del quadro conoscitivo elaborati dai Comuni in sede di approvazione del PUC o di altri strumenti di pianificazione comunale, al fine di non vanificare l'impulso alla semplificazione ed accelerazione che il legislatore nazionale ha voluto imprimere ai procedimenti di variante puntuale al PAI, si ritiene che la suddetta previsione della LR n. 45/1989, nelle more del necessario aggiornamento legislativo, sia pure con mero valore ricognitivo della stessa, debba essere letta in modo coordinato con la sopravvenuta L.120/2020 e con la presente Direttiva attuativa.

Pertanto, laddove la LR n. 45/1989 parla di *deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino relativa alla adozione preliminare* il riferimento, alla luce della normativa sopravvenuta, secondo l'iter delineato nella presente Direttiva, deve ordinariamente intendersi – salvo i casi speciali in cui la competenza residua al Comitato - a tutti gli effetti, all'avviso sul BURAS di pubblicazione della proposta istruita di variante e convocazione della Conferenza Operativa, ai sensi dei punti 3.c) e 3.d) dell'espositiva che precede. Per gli stessi motivi anche il richiamo alla Conferenza Programmatica nell'ambito del procedimento di approvazione del PUC o di altri strumenti di pianificazione comunale, secondo la LR n. 45/89 e le relative direttive applicative di cui alla delibera della Giunta regionale n. 5/48 del 29.01.2019, deve intendersi riferito - salvo i casi speciali in cui la competenza residua al Comitato - alla Conferenza Operativa, che si svolgerà secondo le modalità declinate al precedente punto 3.d).